

AS1778 - ARES 118 REGIONE LAZIO - ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE EROGATORI DI CORSI BLSD RIVOLTI A SOGGETTI LAICI

Roma, 19 luglio 2021

Regione Lazio
Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 Lazio

L'Autorità della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 13 luglio 2021, ha ritenuto di svolgere alcune considerazioni, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito ad alcune criticità concorrenziali insite nella deliberazione n. 704 del 15 settembre 2020 dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria 118 Lazio in materia di accreditamento dei centri di formazione erogatori di corsi BLSD rivolti a soggetti laici (di seguito, deliberazione ARES 118 Lazio), consistenti in ostacoli all'operatività delle imprese attive nel settore della formazione per l'uso di defibrillatori automatici esterni (DAE).

In particolare, l'Autorità intende in primo luogo mettere in evidenza le criticità connesse all'attribuzione alle C.O. del 118 di un ruolo nella procedura di accreditamento delle imprese che offrono i servizi formativi in concorrenza con i C.O. stessi, ribadendo quanto già ampiamente osservato nei precedenti interventi di *advocacy* ex articolo 21 della l. 287/90¹, ossia la necessità di introdurre una più netta distinzione di ruoli tra il soggetto pubblico responsabile dell'accREDITAMENTO e dei controlli sull'attività di formazione, da un lato, e i soggetti, quali le C.O.118, che svolgono attività di formazione in concorrenza con operatori privati accreditati, dall'altro.

Anche nel caso di specie, infatti, risultano presenti nella deliberazione in esame previsioni che conferiscono all'ARES 118 Lazio, attiva nell'erogazione di corsi per esecutori BLSD/PBLSD, un ruolo cruciale nella fase dell'accREDITAMENTO dei centri di formazione (quale, ad esempio, il compito di valutare le istanze per il riconoscimento, la tenuta del registro e il monitoraggio dell'attività dei centri abilitati)²; tale tipologia di previsioni è stata, come visto, già più volte segnalata dall'Autorità in quanto idonea a determinare un conflitto di interessi tra gli operatori del 118 e gli operatori privati attivi sul mercato della formazione, attribuendo alle C.O. del 118 il duplice ruolo di soggetto regolatore e soggetto regolato. Come più volte osservato, infatti, *"l'affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio"*³.

Oltre a tale profilo, le disposizioni di cui alla determinazione ARES 118 Lazio riguardano ulteriori aspetti problematici dal punto di vista concorrenziale. Si tratta, in particolare, delle previsioni relative ad alcuni dei requisiti necessari ai fini dell'accREDITAMENTO dei centri di formazione che svolgono corsi per esecutori BLSD/PBLSD nel territorio della Regione Lazio.

Assume rilievo in tal senso l'individuazione dell'obbligo di adottare esclusivamente i materiali e i modelli didattici dell'ARES 118 stessa, della Croce Rossa Italiana e delle società scientifiche di riferimento in territorio nazionale aderenti all'ILCOR⁴, laddove l'Accordo Stato-Regioni del 30 luglio 2015 n. 127/CRS recante *"Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) ai sensi del D.M. 18 marzo 2011"* (di seguito *"l'Accordo Stato-Regioni"*) richiede soltanto di utilizzare un manuale che segua le ultime raccomandazioni ILCOR. La disposizione citata appare suscettibile di restringere ingiustificatamente il novero dei soggetti abilitati a fornire manuali e modelli didattici per gli enti di formazione atteso che, l'eventuale esigenza di garantire la qualità della formazione, sembra comunque essere già tutelata dalla previsione meno restrittiva di cui all'Accordo Stato – Regioni sopra citata.

Analogamente, appare introdurre limitazioni non giustificate la disposizione che prevede, in relazione alla formazione degli istruttori BLSD/PBLSD laici, che la metodologia didattica utilizzata debba essere esclusivamente quella dell'ARES 118 stessa, della Croce Rossa Italiana o delle società scientifiche di riferimento in territorio nazionale aderenti all'ILCOR, e che vi sia, fra le altre cose, la disponibilità di un Direttore di corso istruttori con la qualifica di formatore di formatori e la qualifica di Direttore di corso istruttori rilasciata da uno dei soggetti sopra citati⁵. La determinazione

¹ [Cfr. AS1378/ Regione Sicilia/d.a. salute n. 2345 del 29 novembre 2016, in Boll. n. 21/2017 e AS1606 - Regione Toscana - Corsi di formazione per l'impiego dei defibrillatori automatici esterni, in Boll. n.33/2019.]

² [Cfr. determinazione ARES 118 Lazio, pag.11 punto "Commissione di accREDITAMENTO" e pag.12 "monitoraggio delle attività dei centri abilitati".]

³ [Cfr. segnalazioni AS1713/Obblighi di verifica periodica dei dispositivi di protezione degli impianti elettrici, in Boll. n. 1/2021 e AS1231/Verifica della sicurezza periodica degli impianti di messa a terra, in Boll. n. 44/2015.]

⁴ [Cfr. punto "Metodologia didattica" pag. 9 della determinazione ARES 118 Lazio.]

⁵ [L'Accordo Stato-Regioni richiede sul punto soltanto che "gli istruttori certificati devono aver seguito un percorso formativo che prevede il superamento di un corso esecutore BLSD e di un corso istruttore BLSD (basati sulle ultime raccomandazioni ILCOR) riconosciuti dalla Regione[...]".]

ARES 118 Lazio, introducendo una sorta di riserva di attività in favore dei soggetti citati che diventano, dunque, di fatto gli unici titolati a svolgere i corsi di formazione per istruttore, appare sproporzionata e idonea a limitare l'offerta dei servizi in esame in violazione dei principi posti a tutela della concorrenza. L'obiettivo della qualità della formazione, infatti, potrebbe essere raggiunto attraverso misure meno restrittive della concorrenza quali, ad esempio, l'individuazione di requisiti obiettivi e non discriminatori, necessari per garantire un livello di preparazione adeguato al ruolo di formatore di istruttore BLSD/PBLSD laico.

Si rappresenta, infine, che potrebbe dare luogo a criticità concorrenziali, così come formulata, anche la disposizione che sancisce per i centri di nuovo accreditamento l'immediata esecutività delle prescrizioni della determinazione in esame nonché l'obbligo per i centri già accreditati di adeguarsi alla stessa entro un termine specifico (30 giugno 2021, poi prorogato al 31 dicembre 2021) pena la decadenza dell'accredimento⁶. Infatti, tale previsione limita la facoltà, di cui all'Accordo Stato-Regioni, attribuita ai centri di formazione riconosciuti in altre regioni di chiedere l'accredimento "di diritto" presso la regione Lazio,⁷ atteso che introduce per tutti i centri di formazione il necessario preventivo adeguamento al Regolamento in esame.

Pertanto, le previsioni sopra citate appaiono in contrasto con i principi di cui al TFUE in materia di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi (articoli 49 e 56) nonché con le disposizioni di cui all'articolo 10, parr. 1 e 2 e all'articolo 14, par. 6 e articolo 15, comma 2 della direttiva n. 2006/123/CE (c.d. "Direttiva Servizi") traspota nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

In conclusione, sulla base di quanto precede, l'Autorità auspica che la Regione Lazio modifichi le disposizioni sopra richiamate in senso pro concorrenziale.

L'Autorità invita a comunicare, entro un termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte con riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n.287/90.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁶ [Cfr. punto "RECEPIMENTO E ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO" pag.12 della deliberazione ARES 118 Lazio.]

⁷ [Al punto 2 dell'accordo si legge infatti che "il riconoscimento e/o accreditamento da parte di una Regione o Provincia autonoma dà diritto al soggetto/ente formatore ad essere inserito, su richiesta, nell'elenco degli enti riconosciuti e/o accreditati dalle altre Regioni e PA, nel rispetto delle indicazioni di questo documento".]